

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

ARIANNA CONTIERO

dottore in economia

Verona, 18 dicembre 2024

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 37/2024

Il DM 10.12.24 ha ridotto **al 2%** (nel 2024 era 2,5%) il tasso di interesse legale in ragione d'anno. Il nuovo tasso di interesse legale si applica **dal 01.01.2025**.

1. EFFETTI AI FINI FISCALI

1.1 Ravvedimento operoso

Il tasso di interesse legale ha effetto sul calcolo del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, da applicarsi secondo un criterio di *pro rata temporis* come segue:

Periodo	Tasso	Periodo	Tasso	Periodo	Tasso
01.01.01-31.12.16	0,2%	01.01.17 al 31.12.17	0,1%	01.01.18-31.12.18	0,3%
01.01.19-31.12.19	0,8%	01.01.20-31.12.20	0,05%,	01.01.21-31.12.21	0,01%
01.01.22-31.12.22	1,25%	01.01.23-31.12.23	5%;	01.01.24-31.12.24	2,5%
01.01.25-31.12.25	2%				

1.2 Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflattivi del contenzioso a regime

La variazione del tasso di interesse legale ha effetti anche sul versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ex art. 8 del DLgs. n. 218/97 n. 218;

- acquiescenza all'accertamento, ex art. 15 del DLgs. n. 218/97;
- conciliazione giudiziale, ex art. 48 del DLgs. n. 546/92.

1.3 Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

1.4 Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Con successivo decreto verranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

2. EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha altresì effetto in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi